

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di
concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato |

nella seduta del 25 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

La società ricorrente era titolare di un conto corrente affidato.

In data 25 novembre 2009 la ricorrente, in seguito ad una verifica effettuata sulla movimentazione del c/c, ha inviato una lettera all'intermediario per contestare l'addebito della somma di € 2.500,00, con valuta 30/9/2009 e causale "commissione sull'accordato III trimestre 2009". Il cliente - nel fare inoltre presente che "*tale commissione, mai applicata in precedenza, non è stata da noi a suo tempo concordata né accettata*"- ha chiesto alla banca l'immediato storno dell'operazione con conseguente riaccredito della succitata somma.

Con nota di riscontro del 30 novembre 2009, l'intermediario ha precisato che le modifiche alle condizioni economiche, in vigore a far tempo dalla data del 1° giugno 2009, erano state comunicate alla ricorrente "*nel pieno rispetto della normativa vigente*" con nota del 30 marzo 2009 (acclusa in copia).

La ricorrente, con successiva lettera del 7 dicembre 2009, ha fatto presente di non avere ricevuto la suddetta comunicazione del 30 marzo 2009 e ha richiesto, pertanto, l'immediato riaccredito dell'importo di € 2.500,00.

Con nota del 22 dicembre 2009 la banca, nel confermare quanto già detto in precedenza, ha dichiarato l'impossibilità a procedere al riaccredito della somma oggetto di contestazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente, in data 13 gennaio 2010 - nel prendere atto dell'indisponibilità della banca al riaccredito della somma di € 2,500,00 – ha comunicato all'intermediario di non volere accettare la modifica unilaterale delle condizioni, con riguardo alla commissione sull'accordato e nei termini di cui *“alla comunicazione allegata alla Vostra lettera raccomandata del 30/11/2009”*. La medesima ha richiesto, pertanto, il recesso dal contratto di conto corrente, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs 385/93, e la rinuncia alla linea di credito a suo tempo concessa, richiedendo l'applicazione delle “condizioni precedentemente praticate” con riferimento alla variazione comunicata in data 30 marzo e con decorrenza 1° giugno 2009 .

In data 13 gennaio 2010, il ricorrente ha presentato ricorso (qui pervenuto il successivo 18 gennaio) all'ABF al fine di ottenere la restituzione di € 2.500,00, indebitamente addebitate dall'intermediario a seguito di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali non accettate.

Con nota del 9 febbraio 2010 la banca ha fatto tenere le “Controdeduzioni”.

L'intermediario ha preliminarmente riepilogato la vicenda nei termini già rappresentati nella precedente sezione “fase del reclamo”.

In merito alla mancata comunicazione della modifica delle variazioni delle condizioni contrattuali al cliente, l'intermediario ha fatto presente di avere regolarmente proceduto all'invio della lettera dal 30.3.09 mediante il *“sistema di postalizzazione tramite la sm-service”* (come da allegato 6 alle controdeduzioni).

In relazione a quanto sopra, La banca ha quindi ritenuto di “aver agito nella fattispecie in esame nel pieno rispetto di quanto normativamente disposto”.

Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 25 marzo 2010.

DIRITTO

La prima questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare attiene alla legittimazione attiva della società ricorrente.

Dall'esame della carta intestata della corrispondenza prodotta dalla società ricorrente, si è avuto modo di rilevare che la società risulta iscritta al n. 381196 dell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex art. 113 T.U.B.; in considerazione dell'attività svolta dalla ricorrente - sebbene non esercitata nei confronti del pubblico - è da valutare il profilo della legittimazione attiva della società ricorrente, e ciò in considerazione della definizione di “cliente” presente nelle Disposizioni sulla Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie, che escludono quei soggetti che “svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento”.

In proposito, questo Collegio ritiene che la società ricorrente non sia ricompresa nella nozione di “cliente” di cui alla vigente normativa in materia e che, pertanto, non possa conoscere della questione.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso non ricevibile.



Decisione N. 270 del 23 aprile 2010

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO